

**SCLN** *law firm**Roma Milano Catanzaro Montreal*

---

Sede di Roma: Piazza Cavour, 17 - 00193  
Tel. +39 0637513607 - Fax +39 0637513349  
info@scln.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****SEZIONE FALLIMENTARE*****RICORSO EX ART. 19 CCII******per la conferma di misure protettive e la concessione di misure cautelari***

della

**S.D.C. SYSTEM DATA CENTER S.p.A.** con sede in Roma, Via di Acilia 198 iscritta al Registro Imprese di Roma (numero REA RM - 382339- 01112160583), in persona del suo Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. **Giulio Nicolardi**, rappresentata e difesa, giusta procura in calce la presente atto, dagli Avv.ti **Francesco Cocola** (C.F. CCLFNC70S14H501T) e **Elena Alberti** (C.F. LBRLNE93R69G702F), con studio in Roma, Piazza Cavour 17.

*[I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni via fax al n. 035.19962993 ovvero ai seguenti indirizzi di P.E.C.:*

***francescococola@ordineavvocatiroma.org -  
elenaalberti@ordineavvocatiroma.org]***

**PREMESSO CHE:**

Nella data del xx.10.2024, la **S.D.C. SYSTEM DATA CENTER S.p.A.** (di seguito, per semplicità, **S.D.C.**) ha presentato istanza per la nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi, prevista dall'art. 12 e ss CCII, chiedendo contestualmente l'applicazione delle misure protettive e cautelari previste dall'art. 18 CCII.

Con provvedimento del 17/10/2024 veniva nominato, quale esperto, il Dr. **Fabrizio Mancini**, che nella data del 18/10/2024 accettava l'incarico; detta



accettazione veniva comunicata dalla CCIAA, in pari data, a mezzo pec, alla società istante (All. 1).

La CCIAA provvedeva a comunicare, nella data del 21.10.2024, alla società istante e al sottoscritto l'avvenuta accettazione, provvedendo al contempo alla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza per l'applicazione delle misure protettive (All. 2).

#### CONSIDERATO CHE:

Il piano presentato si estrinseca, tra l'altro, sulle seguenti **assunzioni**:

- i. Stabilizzazione del flusso di cassa a breve termine attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari a medio/lungo termine come nella prima versione del piano.
- ii. Contenimento dei costi di gestione dei sistemi informativi uniformando le piattaforme attualmente in uso in una unica alla quale destinare miglioramenti, implementazione e quindi una sola manutenzione.
- iii. Continuare ad applicare le strategie di miglioramento della marginalità mediante l'azione combinata della riduzione dei costi medi diretti, dei costi indiretti (attività già oggetto di savings) e l'efficientamento della produttività delle risorse.
- iv. Ulteriore espansione della base clienti e concentrazione su clienti e settori ad alto margine, con il fine di aumentare in modo significativo il margine di conversione e sfruttare il network commerciale.
- v. L'elaborazione di un piano di pagamenti per il debito tributario che prevede il ricorso a quanto indicato nella nuova formulazione dell'art. 23 comma 2 bis introdotto dal D.Lgs. 13/9/2024, n. 136 (III Correttivo al Codice della crisi d'impresa), con la previsione dello stralcio delle imposte liquidate ed iscritte in bilancio nella misura del 30%, oltre allo stralcio delle sanzioni, interessi e degli oneri di riscossione.



vi. Parziale stralcio (all'80%) del credito vantato dalla società Enel S.p.A. a seguito di una contestazione sulla quantificazione dei consumi che hanno visto la SDC destinataria di un irricevibile addebito.

Il tutto mantenendo l'attuale livello occupazionale (230 dipendenti), facendo leva sulle elevate competenze, conoscenze e formazione di cui la SDC è dotata.

\*

#### IN DIRITTO:

La richiesta di **conferma delle misure protettive** del patrimonio appare **condizione necessaria** per consentire l'avvio delle trattative con i creditori, in quanto tesa ad evitare che il sopraggiungere di azioni esecutive ovvero la risoluzione di contratti, quali quello con somministrazione di energia elettrica con Enel, che ha già minacciato la sospensione della fornitura, che determinerebbe - di fatto- l'interruzione dell'attività e la perdita di commesse utenze, con conseguenze nefaste sulla continuità aziendale (All. 3).

È la stessa normativa ad attribuire alle misure protettive richieste un "**effetto automatico e generalizzato**" verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, a partire dal giorno di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese e che è facoltà dell'imprenditore richiederne la conferma "*erga omnes*" (così Tribunale di Milano, 27/02/2022 e Trib. Padova 25/02/2022).

Appare altresì necessario **inibire** agli istituti di credito nonché a Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. **di dichiarare la decadenza** dai benefici del termine di pagamento delle rate a scadere e/o di risolvere i contratti di finanziamento e/o i rapporti fiduciari in essere con la società istante.

Con specifico riferimento alla posizione di Medio Credito Centrale, appare utile richiamare un recente provvedimento del 26.12.2022 reso dal Tribunale di Roma, Dr.ssa Bifano, nell'ambito del procedimento di conferma delle misure protettive e cautelari, con cui detto Giudice ha ritenuto che <<**fino a quando la sua**



*garanzia non sia escussa, con conseguente sua surroga nella posizione del istituto bancario erogante il finanziamento, **Medio credito centrale non è creditore dell'imprenditore**, neppure appartenente alla medesima categoria ex art. 62, CCII, né comunque, in considerazione del suo ruolo di gestore del Fondo di garanzia ex lege coobbligato con l'imprenditore, appare qualificabile, prima dell'escussione della garanzia, come terzo il cui 'diritto' possa essere 'inciso' dalle misure protettive".* Conseguentemente, nei confronti del garante MCC non sono operative, in modo automatico, le misure protettive, di guisa che l'imprenditore da un lato, ex art. 18, potrebbe sospendere i pagamenti del finanziamento senza incorrere in possibili aggressioni da parte dell'istituto bancario, ma dall'altro, potrebbe subire l'aggressione di MCC, chiamato a rispondere, quale coobbligato, proprio dall'istituto bancario che, nelle more, avrebbe escusso la garanzia.

Per ovviare a detto *impasse*, l'imprenditore dovrebbe richiedere, al Tribunale, oltre alla conferma delle misure protettive anche l'emissione di quelle **cautelari**.

Orbene, sempre secondo il Tribunale romano, *“possono ascrivere alla categoria delle 'misure cautelari' rilevanti nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, quegli interventi giurisdizionali che esulino e superino l'alveo della protezione ex lege di cui all'art 18 co 1, 4 e 5 CCII e tuttavia siano strumentali alla funzione di quest'ultima di salvaguardare il buon esito di quelle trattative con i creditori preordinate al superamento della crisi risanabile d'impresa"*; ed ha, quindi, ritenuto di qualificare come misura cautelare *“l'estensione dell'opponibilità delle **misure protettive** richieste anche a **Medio credito centrale**, con conseguente **esclusione della qualificabilità come 'inadempimento' della dilazione della scadenze dell'obbligazione di restituzione del finanziamento da esso garantita e, per l'effetto, della realizzabilità del presupposto della sua inefficacia ex artt. 2 co 7 e 3 co 8 del DM 248/99"**.<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> il regolamento ministeriale previsto dall'art 15 della L. n. 266/1997 di cui al D.M. n. 248/1999 prevede, rispettivamente agli artt. 2 co 7 e 3 co 8, **la cessazione d'efficacia della garanzia** gestita da Medio credito



Appare altresì necessario richiedere, nei confronti degli istituti di credito, **l'inibitoria delle segnalazioni in Centrale Rischi.**

Sul punto vale la pena richiamare un recente provvedimento del Tribunale di Lodi del 18 maggio 2023, confermato dal Tribunale di Piacenza, del 4 ottobre 2023, che ritiene ammissibile la richiesta di siffatta misura, ritenendola necessaria per non vanificare la misura cautelare di sospensione del pagamento della quota capitale degli ammortamenti e delle rateazioni a scadere nei confronti degli istituti finanziari, nonché di revoca delle linee di credito già esistenti e utilizzate.

Tale rischio, infatti, non potrebbe essere scongiurato ex lege dal disposto dell'art. 16, comma 5, CCII, dal momento che la sospensione o la revoca potrebbero essere comunque disposte se richiesto dalla normativa di vigilanza prudenziale.

Alla luce di ciò, secondo la giurisprudenza citata, dovrebbe potersi considerare **necessaria** e, come tale, **accoglibile** – per assicurare il buon esito delle trattative – **l'istanza di concessione dell'inibitoria della segnalazione in Centrale Rischi di eventuali revoche di linee di credito già esistenti e utilizzate.**

\*

Ciò premesso, i sottoscritti procuratori e difensori della S.D.C. S.p.A. rivolgono formale

#### ISTANZA

affinché l'adito Tribunale Voglia confermare le **misure protettive** già operanti, nei confronti di **tutti** i creditori, con particolare riferimento a:

Creditore	P. Iva / C.F.	indirizzo
Agenzia delle Entrate	06363391001	Via Giorgione n. 106, 00147 Roma
Blu Banca S.p.A.	15854861000	Viale del Caravaggio n. 39 00147 Roma
Inps	02121151001	Via Ciro il Grande 21 - 00144

centrale e della controgaranzia gestita da Cassa Depositi e Prestiti **se i soggetti finanziatori non avviano le procedure di recupero entro 18 mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.**



BNP Paribas Spa	09339391006	Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma
Monte dei Paschi S.p.A.	01483500524	Piazza Salimbeni 3, 53100 - Siena
Enel Energia S.p.A.	06655971007	Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma

Si richiede, altresì l'emissione di un provvedimento di **natura cautelare** nei confronti di:

Blu Banca S.p.A.	15854861000	Viale del Caravaggio n. 39 00147 Roma
BNP Paribas Spa	09339391006	Viale Altiero Spinelli, 30 00157 Roma
Monte dei Paschi S.p.A.	01483500524	Piazza Salimbeni 3 53100 - Siena
MCC S.p.A.	00594040586	bdm-mcc@postacertificata.mcc.it

che:

- 1) **autorizzi** la ricorrente a non corrispondere le rate dei finanziamenti in corso, a far data dalla presentazione della domanda e per tutta la durata della composizione negoziata, al fine di poter realizzare l'accordo di moratoria con gli istituti di credito, come meglio indicato nel piano di risanamento;
- 2) al contempo, **inibisca** agli istituti di credito di:
  - a. effettuare le segnalazioni alla Centrale rischi e, ove già effettuate, di disporre la cancellazione delle stesse;
  - b. sospendere gli affidamenti concessi;
  - c. dichiarare la decadenza dai benefici del termine di pagamento delle rate a scadere;
  - d. risolvere i contratti di finanziamento e/o i rapporti fiduciari in essere con la società istante;
- 3) **estenda** a Medio credito centrale, l'opponibilità delle misure protettive richieste.
- 4) **Inibisca** a Enel Energia S.p.A. di sospendere la fornitura e/o di risolvere il contratto di energia elettrica intestato a System Data Center S.p.A.

\*

Si depositano i seguenti documenti (previsti dall'art. 19 CCI)



- A. bilancio 2021
- B. bilancio 2022
- C. bilancio 2023 (non depositato)
- D. bilancio provvisorio al 11/08/2024
- E. elenco principali creditori al 11/08/2024
- F. piano finanziario
- G. relazione consistenza patrimoniale flussi finanziari
- H. dichiarazione attestante che l'impresa può essere risanata
- I. dichiarazione di assenza istanze di fallimento
- J. dichiarazione assenza procedimenti ex art. 25 co. 2
- K. Visura Camerale con annotazione delle misure protettive

Ulteriori documenti (come da narrativa):

- 1) Pec contenente la comunicazione dell'accettazione dell'esperto nominato
- 2) Pec comunicazione di avvenuta pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza per l'applicazione delle misure protettive.
- 3) Diffida Enel Energia S.p.A.

Con osservanza.

Roma, 21 ottobre 2024

F.to Digitalmente da  
Avv. Francesco Cocola  
Avv. Elena Alberti

